

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ⁽¹⁾.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. ⁽²⁾

Art. 19 (Dilazione del pagamento) ^{(83) (99)}

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. ⁽⁸⁵⁾

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. ^{(89) (98)}

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. ⁽⁹⁰⁾

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. ⁽⁹³⁾

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. ^{(92) (100)}

[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. ⁽⁸⁶⁾]

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: ⁽⁹¹⁾

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater ⁽⁹⁴⁾.

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. ⁽⁹⁵⁾

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. ⁽⁸⁷⁾

[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. ^{(84) (88) (96) (97)}]

⁽⁸³⁾ Articolo modificato dall'*art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*, dall'*art. 3, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506*, dall'*art. 3, L. 28 febbraio 1980, n. 46*, dall'*art. 5, comma 4, lettera 0a), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, dall'*art. 24, comma 2, lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, a decorrere dal 1° luglio 1999.

⁽⁸⁴⁾ Comma abrogato dall'*art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

⁽⁸⁵⁾ Comma modificato dall'*art. 1, commi 126 e 145, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'*art. 36, comma 2-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31*, e dall'*art. 83, comma 23, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n.*

112, convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#). A norma dell' [art 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 159/2015](#) le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso [D.Lgs. n. 159/2015](#).

(86) Comma abrogato dall'[art. 36, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

(87) Comma così modificato dall'[art. 83, comma 23, lett. b\), D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), e, successivamente, dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#).

(88) Comma aggiunto dall'[art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#), poi così modificato dal comma 417 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), dal comma 145 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) e dal comma 2-bis dell'[art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(89) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. a\), D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

(90) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 2, lett. b\), D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

(91) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 2, lett. c\), D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), dall'[art. 52, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), e, successivamente, dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#). A norma dell' [art 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 159/2015](#) le disposizioni del presente alinea si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso [D.Lgs. n. 159/2015](#).

(92) Comma inserito dall'[art. 52, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(93) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 2, lett. b\), D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), e, successivamente, così sostituito dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#). A norma dell' [art 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 159/2015](#) le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso [D.Lgs. n. 159/2015](#).

(94) Lettera così sostituita dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#). A norma dell' [art. 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 159/2015](#) le disposizioni della presente lettera si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso [D.Lgs. n. 159/2015](#).

(95) Comma inserito dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159](#). A norma dell' [art 15, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 159/2015](#) le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso [D.Lgs. n. 159/2015](#) e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

(96) Vedi, anche, l'[art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), come modificato dal comma 2-ter dell'[art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(97) Vedi, anche, il comma 20 dell'[art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(98) Vedi, anche, l'[art. 10, comma 13-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(99) Vedi, anche, l'[art. 9, comma 3-sexies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) e l'[art. 11-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(100) Per le modalità di rateazione, di cui al presente comma, vedi il [D.M. 6 novembre 2013](#).